



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
D. TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1767/12 depositato il 22/11/2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA-RETRO 2002 SANZ/INT. contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:
BRESCIA AVV. GRAZIA
VIA BERARDO LEONE 1/B 74015 MARTINA FRANCA TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1767/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

08/05/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

53A

PRONUNCIATA IL:

8 MAG. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 AGO. 2013



Il Segretario

IL SEGRETARIO

Dr. Giuseppe Patino

[Handwritten signature]

Il Sig. [REDACTED], rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED], notificata il giorno 08/08/2012 ed emessa da Equitalia Pragma Spa (ora Equitalia Sud Spa) recante la richiesta di pagamento di € 32.770,62 di cui € 31.732,49 per recupero credito di imposta Iva, sanzioni ed interessi, oltre ad € 1.032,25 per contributi Inps ed € 5,88 per diritti di notifica.

Il ricorrente eccepisce:

1. inesistenza della notifica in quanto eseguita tramite il servizio postale, pur non essendo Equitalia ricompresa tra i soggetti che possono eseguire la notifica con tale mezzo;
2. mancanza della sottoscrizione del ruolo;
3. decadenza della pretesa erariale in quanto la notifica è avvenuta il giorno 08/08/2012, oltre i termini previsti dall'art. 25 del DPR 602/73 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo);
4. errato computo delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo che il ricorso è inammissibile perchè proposto in data 31/10/2012, oltre il termine di 60 giorni previsto dal DPR 546/92. Sostiene infatti l'Agenzia delle Entrate che la cartella sarebbe stata notificata in data 10/11/2010 ex art. 140 Cpc e non come asserito dal ricorrente in data 08/08/2012.

Equitalia Sud Spa si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità e regolarità della notifica ed il suo difetto di legittimazione passiva relativamente alle questioni di merito. Nulla tuttavia precisa in merito alla tardività della proposizione del ricorso.

Il ricorrente in data 22/03/2013 ha depositato memorie ad integrazione e chiarimento dei motivi del ricorso: in particolare evidenzia che la cartella impugnata è quella notificata l'08/08/2012 e quella a cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate sarebbe un'altra cartella. L'Agenzia delle Entrate non ha allegato l'intera cartella, ma solo la notifica. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, non sarebbe legittimata a proporre eccezioni relative alle notifiche che spettano ad Equitalia, la quale, tuttavia, nulla ha eccepito in proposito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che Equitalia Sud Spa, nelle proprie controdeduzioni, pur sostenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 08/08/2012, afferma paradossalmente che "nessuna decadenza è intercorsa nel caso che ci occupa, atteso che, come peraltro si evince dalla documentazione versata in atti, già nel 2010, la cartella veniva regolarmente notificata al contribuente". E' evidente che la notifica del 10/11/2010 deve essere considerata nulla in quanto Equitalia ha ripetuto la notifica, avendo, evidentemente, rilevato la

irregolarità della prima. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria è decaduta dal potere impositivo, per decorso del termine.

La Commissione annulla pertanto la cartella di pagamento e condanna Equitalia Sud Spa al pagamento delle spese di giustizia forfettariamente quantificate in € 3.000,00 oltre Iva e cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento. Condanna Equitalia Sud Spa al pagamento delle spese di giustizia forfettariamente quantificate in € 3.000,00 oltre Iva e Cap, se dovuti, e contributo unificato versato dal ricorrente.

Così deciso in Taranto, 08 maggio 2013

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinero

